



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2025

Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce nel contesto dell'evoluzione del sistema delle professioni regolamentate in Italia, con l'obiettivo di garantire una revisione organica e aggiornata delle tariffe professionali applicabili ai liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali.

Negli ultimi anni, il mercato delle prestazioni professionali ha subito trasformazioni significative, sia sotto il profilo normativo che operativo. Le mutate condizioni economiche e sociali, l'aumento costante degli indici di inflazione e il progressivo ampliamento delle responsabilità affidate ai professionisti rendono necessaria una revisione strutturata dei criteri di determinazione dei compensi, che ne assicuri la congruità, l'equità e l'attualità.

A fronte di tali evoluzioni, i liberi professionisti si trovano oggi a svolgere funzioni sempre più complesse e articolate. Si pensi, ad esempio, ai commercialisti e ai revisori legali dei conti, che sono chiamati non solo a svolgere attività contabili o fiscali, ma anche a ricoprire ruoli delicati nella *governance* aziendale, nei controlli interni, nella certificazione dei bilanci, nella gestione di crisi d'impresa e, più recentemente, nell'assistenza alle imprese beneficiarie di contributi pubblici.

La normativa di riferimento in materia di compensi professionali è stata oggetto di importanti modifiche negli ultimi anni. In particolare, con l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (cosiddetto « decreto liberalizzazioni ») è stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie, sostituito da un regime basato su parametri di riferimento. Tuttavia, tale assetto, pur coerente con le esigenze di liberalizzazione, ha evidenziato nel tempo criticità applicative, soprattutto in relazione all'adeguatezza e all'equilibrio economico delle prestazioni professionali. Il presente disegno di legge intende colmare tali lacune, conferendo al Governo una delega per intervenire sulla materia con criteri aggiornati, sistematici e condivisi con gli organi rappresentativi delle professioni. Il nuovo assetto dovrà quindi garantire compensi proporzionati alla complessità delle prestazioni, al livello di responsabilità assunto dal professionista, e all'evoluzione dei mercati di riferimento.

In particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega per adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione dei criteri di determinazione dei compensi professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 2 definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. L'articolo 3 reca la procedura di adozione dei decreti legislativi. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione delle tariffe professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione e all'aggiornamento dei criteri di determinazione del compenso dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'equità, l'adeguatezza e l'attualità dei compensi professionali, tenendo conto degli indici ISTAT sull'inflazione, dell'evoluzione del mercato delle prestazioni professionali e delle mutate condizioni economiche e sociali;

b) prevedere che il compenso del professionista sia determinato sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro competente per ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo a ciascuna professione;

c) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico dei parametri di riferimento, anche mediante adeguamento automatico agli indicatori economici nazionali

certificati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) prevedere l'istituzione, con decreto del Ministro competente, di commissioni tecniche incaricate della revisione dei parametri, composte da esperti della materia e da rappresentanti dei consigli nazionali e dei collegi nazionali degli ordini e delle professioni;

e) garantire adeguata pubblicità e trasparenza dei parametri di riferimento, al fine di assicurare certezza e uniformità nell'applicazione dei compensi;

f) assicurare il coinvolgimento obbligatorio dei consigli nazionali e dei collegi nazionali degli ordini e delle professioni, anche attraverso forme di consultazione pubblica, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

g) riconoscere, ai rispettivi consigli nazionali e collegi nazionali degli ordini e delle professioni, competenze di vigilanza e disciplina in materia di applicazione dei parametri di compenso, anche mediante l'adozione di linee guida e l'esercizio di poteri di controllo e segnalazione;

h) prevedere, per specifiche categorie o ambiti professionali, la possibilità di definire i parametri di riferimento anche mediante accordi o contrattazioni tra le amministrazioni competenti e le rappresentanze nazionali istituzionali delle professioni interessate.

Art. 3.

(Procedura)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti per ciascuna professione, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finan-

ziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00